

IL TRIBUNALE DI BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici

dr. Raffaele Del Porto

-presidente-

dr. Angelina Augusta Baldissera

-giudice relatore-

dr. Stefano Franchioni

- giudice-

DECRETO

nel procedimento di opposizione allo stato passivo iscritto al n. 4178 del ruolo generale dell'anno 2014

vertente tra

Veneto Banca spa (già Veneto Banca s.c.p.a.)

-opponente-

con l'avv. Fabrizio Ferri, per procura a margine del ricorso;

e

Fallimento Cenedella F.lli srl in liquidazione

-opposto-

con l'avv. Agostina Petrogalli, per procura a margine della memoria difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Veneto Banca s.c.p.a. - trasformatasi in corso di causa in società per azioni - ha proposto domanda di ammissione al passivo del fallimento della società Cenedella f.lli srl in liquidazione del proprio credito, come specificato nelle osservazioni dep. il 13.12.2013, in via privilegiata pignorantizia per la somma di € 51.066,70 oltre interessi successivi alla data del fallimento ai sensi dell'art. 2788 c.c. e 54 comma tre l.f., e in via chirografaria per la residua somma di € 19.365,00, al netto di compensazione ex art. 56 l.f. con il saldo attivo di conto corrente pari a € 4.553,40 e con il valore di azioni pari a € 12.225,00.

La domanda proposta da Veneto Banca è stata solo in parte accolta dal g.d. che ha adottato in sede di verifica il seguente provvedimento: *“revocato pegno ex art. 2901 c.c. stante l’insolvenza della fallita e la preesistenza dell’esposizione; ammesso al chirografo per euro 70.431,70”*.

Con ricorso ritualmente depositato Veneto Banca ha quindi proposto opposizione ex art. 98, 2° comma l.f., insistendo per il riconoscimento anche del privilegio pignoratorio.

La curatela del fallimento si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all’udienza del 15.12.2016, previo deposito di memorie finali.

L’opposizione proposta da Veneto Banca, per le ragioni esposte, va accolta. Il giudice delegato non ha riconosciuto il privilegio pignoratorio rilevando la revocabilità ex artt. 66 l.f. e 2901 e ss c.c. del pegno costituito il 23.12.2010 da Cenedella srl in bonis a favore di Veneto Banca (doc.9 opponente).

Gli elementi acquisiti in giudizio escludono tuttavia la sussistenza dei requisiti richiesti dalle citate norme per l’accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria, tanto sotto il profilo oggettivo dell’*eventus damni*, quanto sotto quello soggettivo della conoscenza del debitore e del terzo di tale evento pregiudizievole.

Va premesso che - secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità - gli oneri di allegazione e prova di entrambi detti profili gravano sul fallimento (cfr. per tutte Cass. nn. 8931/2013; 26331/2008;16986/2007; 9122/1987).

La curatela produce a sostegno delle proprie ragioni, oltre a copia dello stato passivo del fallimento, le risultanze della Centrale Rischii accessibili alla banca opponente all’epoca della costituzione del pegno (docc. 1 e ss. fall. opposto), ritenendo che dette risultanze evidenzino adeguatamente lo stato di insolvenza di detta società, conseguentemente noto alla banca.

In particolare, il fallimento evidenzia come dall'esame dell'estratto della Centrale Rischi emerge che Cenedella srl, all'epoca del pegno, intratteneva rapporti con numerosi istituti di credito, molti dei quali vantavano crediti scaduti riportati sotto le voci "rischi autoliquidanti", "rischi a scadenza" e "rischi a revoca".

Le citate risultanze della Centrale Rischi, tuttavia, di per se stesse, non provano adeguatamente né che la banca fosse a conoscenza, nel periodo in esame, dell'asserito stato di insolvenza di Cenedella, né – ancor prima – che detto stato di difficoltà si fosse già adeguatamente manifestato.

Infatti per le citate esposizioni non risulta iscritta alcuna segnalazione a sofferenza, che sarebbe stata evidentemente assai sintomatica di una grave situazione di difficoltà; anzi i rapporti con le predette banche risultano essere proseguiti regolarmente pressoché sino alla dichiarazione di fallimento, intervenuta due anni dopo (con sentenza dep. il 13.11.2012).

La curatela non ha dato conto neppure dell'esistenza – all'epoca della concessione della garanzia - di protesti, ipoteche giudiziali, procedure esecutive a carico di Cenedella srl.

Si aggiunga che con Veneto Banca non sussistevano pregresse esposizioni debitorie della società, in quanto il primo contratto di conto corrente con detto istituto viene stipulato da Cenedella srl solo l'8.11.2010 e il pegno - avente ad oggetto obbligazioni di Veneto Banca per nominali € 50.000,00 – viene concesso il 23.12.2010, a garanzia di uno scoperto di c/c fino a € 20.000,00 e di anticipazioni sino ad € 200.000; pertanto anche la contestuale concessione del pegno si colloca in un contesto di normale operatività della società *in bonis*, nel quale si inseriscono anche le ulteriori garanzie concesse alla banca (fideiussioni dei soci e l'assicurazione prestata dalla società cooperativa Fidelityitalia).

Come anticipato, la difesa del fallimento è carente anche sul piano oggettivo dell'*eventus damni*: la curatela non ha compiutamente e specificamente allegato prima ancora che provato quale fosse l'entità e la composizione

dell'esposizione debitoria di Cenedella all'epoca della concessione del pegno e come sia stata successivamente accertata in sede di ammissione al passivo; né se in concreto la concessione del pegno abbia effettivamente pregiudicato il soddisfacimento dei creditori esistenti all'epoca, non avendo allegato alcunchè in ordine alla composizione e alla capienza del patrimonio della società in quel momento: la creazione di una causa di prelazione a favore di un creditore non comporta infatti necessariamente un pregiudizio a quelli chirografari, laddove vi siano altri beni sui quali anche questi ultimi possano soddisfarsi.

Le citate carenze assertive e probatorie contrastano con quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, che ha configurato in termini assai rigorosi la prova dell'*eventus damni*, statuendo che il curatore "ha l'onere di dimostrare tre circostanze: la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole; il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'*eventus damni*" (così Cass. n.26331/2008).

Per tutto quanto esposto deve dunque concludersi per l'insussistenza dei presupposti per la revoca del pegno costituito a favore di Veneto Banca, con conseguente accoglimento della presente opposizione.

In corso di causa è pacificamente emerso che la Banca ha riscosso dalla garante Fidelityitalia l'importo di € 41.985,66, pagamento che non rileva ai fini dell'ammissione (art. 61 comma 1 l.f.) e che andrà considerato in sede di riparto.

Per le ragioni esposte l'opposizione va dunque accolta, con conseguente riconoscimento del privilegio pignoratizio come richiesto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al D.M. 140/2012 (valore indeterminabile, fase istruttoria esclusa e fase decisoria liquidata nella metà);

P.Q.M.

- pronunciando definitivamente, ogni altra eccezione disattesa, accogliendo l'opposizione proposta ammette il credito in via privilegiata pignoratizia per la somma di € 51.066,70 oltre interessi successivi alla data del fallimento ai sensi dell'art. 2788 c.c. e 54 comma tre l.f., e in via chirografaria per la residua somma di € 19.365,00,
- condanna il Fallimento opposto a rimborsare alla Banca opponente le spese di lite, liquidate in € 687,00 per anticipazioni ed € 4.150,50 per compensi.

Brescia, 5.1.2017

Il presidente
Dr. Raffaele Del Porto